

Pubblicato il 30/10/2019

N.07006 ~~2019~~ REG.PROV.CAU.
N. 09707/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9707 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Bruno Junior Abballe, Valerio Adamo, Simona Angelucci, Michele Barbara, Alberto Baviello, Daniel Beneduce, Rosario Briga, Emilia Anna Bruno, Federica Bruno, Alessandro Bugarini, Diego Buschi, Lorenzo Cabras, Alessandro Calzetta, Alessandro Canzonieri, Marco Caramia, Ronny Caramia, Rosa Castellone, Ambra Castigliani, Dominga Chiaro, Jessica Ciani, Giorgia Elvira Conte, Silvia Coronetta, Marilina Crucchiola, Anthea De Luca, Lorena De Ruvo, Salvatore Dibenedetto, Olga Di Foggia, Giuseppina Esposito, Alessandro Fasulo, Elena Fedullo, Sonia Filippazzo, Giada Frati, Antonio Gadaleta, Andrea Galletta, Giulia Garau, Veronica Gasperi, Melinda Giammanco, Laura Graziani, Saverio Iannello, Clara Iannuzzo, Federica Daphne Ierace, Anis Jukic, Carlo Laezza, Simone La Ganga, Jessica Lanzotti, Andrea Davide Lauricella, Pietro Emanuele Li Puma, Graziella Lo Vetere, Alberto Manicone, Giorgia Marcimino, Filippo Messina, Antonio Mione, Gabriele Montagno Castagnolo, Andrea Mura, Davide Narni Mancinelli, Silvia

Noto, Lorenzo Occhipinti, Natashia Pandolfo, Agatino Giuseppe Papa, Michela Piccirillo, Jessica Pierobon, Fabio Ranaboldo, Luca Rizzello, Daniele Romano, Angelo Rufino, Biagio Russo, Francesco Semeraro, Maria Laura Sperati, Pietro Strambella, Marco Tagliente, Annamaria Tari', Marco Tortora, Alice Immacolata Trovato, Sergio Violanti, Alessandra Zoboli, Pirobonjessica, Tariannamaria, rappresentati e difesi dagli avvocati Arianna Coppola, Antonio Zimbardi, Emanuele Condo', Giuseppe Castellano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Presidenza della Repubblica, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Giustizia, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero della Difesa, Ministero dell'Interno, Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la Funzione Pubblica, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;

nei confronti

Giuseppe Mazzone, non costituito in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,

- per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

del decreto n. 333-B/12D.3.19 del 06/06/2019, pubblicato il 07/06/2019, laddove il Ministero dell'Interno ha disposto lo scorrimento di ulteriori soggetti ricompresi nella fascia di voto 8,750 – 8,250 decimi della graduatoria di cui al concorso indetto con decreto n. 333-B/12D.2.17/6686 del 18/05/2017, ancorandolo al possesso di requisiti diversi da quelli previsti dal bando, così escludendo i ricorrenti pur utilmente collocati nella graduatoria medesima;

ove occorra, del decreto n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13/03/2019, pubblicato il

15/03/2019, in quanto richiamato dal decreto n. 333-B/12D.3.19 del 06/06/2019; dell'elenco degli ammessi agli accertamenti dell'efficienza e dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale, pubblicata il 16/07/2019, laddove non figurano gli odierni ricorrenti;

di ogni altro atto ad essi presupposto, consequenziale o, comunque, connesso, che sia lesivo dell'interesse dei ricorrenti, ivi compreso sin d'ora il decreto di convocazione al previsto corso di formazione laddove non dovesse figurare il nominativo dei medesimi;

e, ove occorra, previo annullamento o disapplicazione

dell'art. 6 del d.P.R. 24/04/1982 n. 335, come modificato dall'art. 1 del D. Lgs. 29/05/2017 n. 95, laddove prevede quale requisito d'accesso alla qualifica di Agente della Polizia di Stato il limite massimo d'età di 26 anni;

dell'art. 1 del Decreto 13/07/2018 n. 103, con cui il Ministro dell'Interno ha stabilito il limite d'età di anni 26;

- per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 6/9/2019:

della graduatoria degli ammessi al corso di formazione nella quale non figura il nominativo dei ricorrenti, approvata con decreto n. 333-B/12D.3.19/23922 del 13/08/2019;

ove occorra, previo annullamento o disapplicazione - dell'art. 6 del d.P.R. 24/04/1982 n. 335, come modificato dall'art. 1 del D. Lgs. 29/05/2017 n. 95, laddove prevede quale requisito d'accesso alla qualifica di Agente della Polizia di Stato il limite massimo d'età di 26 anni; - dell'art. 1 del Decreto 13/07/2018 n. 103, con cui il Ministro dell'Interno ha stabilito il limite d'età di anni 26.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza della Repubblica, del Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della Giustizia, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero della Difesa, del Ministero dell'Interno, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la

Funzione Pubblica;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2019 il Cons. Mariangela Caminiti e uditi per le parti i difensori presenti, come specificato nel verbale;

VISTA l'ordinanza n.6025/2019, pronunciata a seguito di ricorso introduttivo, con la quale sono stati ammessi con riserva i ricorrenti alle prove di accertamento dei requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 335/1982;

VISTO l'atto recante motivi aggiunti proposto da parte ricorrente, depositati il 6/9/2019, avverso i Decreti indicati in epigrafe di convocazione agli accertamenti dell'efficienza fisica e dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale di ulteriori soggetti ricompresi nella fascia di voto 8,750 – 8,250 decimi della graduatoria della prova scritta del concorso in questione nonché il decreto n. 333-B/12D.3.19/23922 pubblicato in data 13 agosto 2019 per l'avvio al Corso di formazione;

RILEVATO che l'interesse ad impugnare tali atti, a cominciare dal decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19/5429 del 13 marzo 2019, si è attualizzato a seguito della pubblicazione in data 7 giugno 2019 del decreto del Capo della Polizia n. 333-B/12D.3.19 del 6 giugno 2019, con cui la procedura di scorrimento è stata estesa anche ai soggetti ricompresi nella fascia di voto 8,750 – 8,250 decimi, come i ricorrenti, con conseguente tempestività del ricorso in esame;

RILEVATO che i ricorrenti non sono stati ancora avviati alle prove selettive da parte dell'Amministrazione e che va confermata l'ammissione con riserva degli stessi alle predette prove, anche a seguito dell'atto recante motivi aggiunti, come disposta con ordinanza n.6025/2019;

RITENUTO, peraltro, che la questione sostanziale sottoposta al vaglio del Collegio

merita un adeguato approfondimento nella più consona sede del merito;

RILEVATO, altresì, che i motivi aggiunti sono stati notificati solo ad alcuni dei controinteressati e che, pertanto, è necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti da avviare al corso di formazione di cui all'elenco allegato al decreto del 12 agosto 2019, pure in impugnativa;

RITENUTA la necessità, nelle more della trattazione del ricorso nel merito, di dover disporre che parte ricorrente provveda all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati della selezione di che trattasi come sopra indicati, a mezzo di notifica per pubblici proclami mediante la pubblicazione sul sito web della resistente Amministrazione di un sunto del gravame introduttivo e dell'atto recante motivi aggiunti, degli estremi del presente provvedimento, nonché dell'indicazione dei controinteressati;

- di assegnare, per l'esecuzione dell'incombente, a pena di improcedibilità del gravame, il termine perentorio di giorni 40 dalla comunicazione ovvero dalla notificazione, se anteriore, della presente ordinanza, con deposito della relativa prova entro il termine perentorio di 20 giorni decorrenti dal primo adempimento;

RITENUTO di fissare per la trattazione di merito del ricorso completo degli atti recanti motivi aggiunti la udienza pubblica del 22 giugno 2020;

RITENUTO di rinviare al definitivo ogni determinazione sulle spese alla sede del merito, come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) – CONFERMA l'ammissione con riserva dei ricorrenti alle prove di accertamento dei requisiti di cui all'art. 6, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 335/1982, anche a seguito dell'atto recante motivi aggiunti, come disposta con ordinanza n. 6025/2019;

DISPONE l'integrazione del contraddittorio, come da motivazione;

FISSA per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 22 giugno 2020;

SPESE al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Donatella Scala, Presidente FF

Mariangela Caminiti, Consigliere, Estensore

Ines Simona Immacolata Pisano, Consigliere

L'ESTENSORE
Mariangela Caminiti

IL PRESIDENTE
Donatella Scala

IL SEGRETARIO